



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma 03.07.2006

Ai Sigg.ri Prefetti
LORO SEDI

Al Commissario del Governo per
la Provincia di Bolzano 39100

Al Commissario del Governo per
la Provincia di Trento 30100

Al Presidente della Commissione di
Coordinamento per la Regione
Valle d'Aosta 11100

All'A.G.E.A.
Via Torino n.45
00184 R O M A

e p.c. Al Ministero dell'Agricoltura
Gabinetto
R O M A

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto
ROMA

Al Ministero delle Politiche Europee e
Commercio Internazionale
ROMA

Al Ministero dell'Istruzione
ROMA

Al Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Regolamento (CE) 103/2004 della Commissione e relativo manuale A.G.E.A. per le procedure di ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli destinati in beneficenza. Attività di monitoraggio e controllo.

Recenti disposizioni regolamentari comunitarie hanno in parte modificato la precedente normativa europea in materia di prodotti ortofrutticoli. Il settore agroalimentare per la Comunità Europea assume infatti un'importanza strategica sia per la determinazione e la partecipazione con quote di prodotto tra i Singoli

Stati, sia per la formazione ed il mantenimento dell'equilibrio dei prezzi all'interno del Mercato Unico che per gli ingenti stanziamenti economici in forma di aiuti.

Ogni Stato Membro ha quindi precisi impegni e responsabilità per assicurare l'osservanza della normativa europea cogente attraverso i propri organi Istituzionali che sono tenuti a garantirne l'applicazione e l'osservanza.

L'emanazione del Regolamento (CE) della Commissione Europea del 21.01.2004 n.103 "recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.2200/96 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. prevede nella materia una serie di adempimenti e controlli interni allo Stato. disciplinando un regime di interventi per i "ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli" la cui regia e supervisione è dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), che ha emanato uno specifico manuale per l'esecuzione dei controlli delegati ai singoli Stati (www.agea.gov.it).

La funzione e lo scopo dei diversi (livelli) di controllo previsti da questa normativa comunitaria a quella di garantire che i fondi comunitari siano destinati a tutte quelle Organizzazioni di Produttori (O.P.) di prodotti ortofrutticoli che, previa autorizzazione delle Autorità competenti (Regioni), "ritirano" quote di prodotto in eccedenza dal ciclo economico (per contenere l'offerta), destinandole in beneficenza ad Enti Associazioni ed Istituti. E pertanto l'effettivo consumo e/o l'esatta destinazione del prodotto, ad essere il necessario presupposto affinché le O.P. ricevano l'indennità comunitaria di ritiro c.d. I.C.R..

In questo contesto è fondamentale il ruolo del Ministero dell'Interno, che da sempre ha la competenza in materia di controllo nel settore degli enti di assistenza e beneficenza (attribuito anche dal disposto del Regolamento CE 1035/72). attraverso il coordinamento degli Uffici Territoriali del Governo ed in sinergia con l'A.G.E.A. (che cura istituzionalmente i rapporti con le Autorità comunitarie e regionali).

Il Regolamento n.103/2004 ha abrogato le disposizioni del precedente Regolamento attuativo n.659/97 ed ha confermato sostanzialmente il ruolo e le funzioni di controllo degli Stati membri per garantire una corretta destinazione dei prodotti ortofrutticoli "ritirati dal mercato" e distribuiti gratuitamente. Le funzioni di controllo richiamate dal nuovo Regolamento sono state ribadite e specificate, in ragione dell'importanza che la Comunità Europea attribuisce al settore dei ritiri ortofrutticoli.

Sono le stesse O.P. che hanno eccedenza dei propri prodotti a chiedere alle Regioni territorialmente competenti, l'autorizzazione ad effettuare i suddetti ritiri. secondo un preciso scadenziario e in determinati periodi dell'anno c.d. "campagna di commercializzazione". a seconda della stagionalità del prodotto ortofrutticolo commercializzato.

Solo i prodotti ortofrutticoli che sono indicati nei Regolamenti in oggetto, possono essere ritirati dal (libero) mercato per essere poi destinati al consumo alimentare e non, a favore di specifici Enti Associazioni ed Istituti.

I prodotti ortofrutticoli ritirati destinati invece all'alimentazione animale, possono distribuirsi, nel rispetto dei Regolamenti in parola, allo stato fresco agli

allevatori, al giardini zoologici, alle riserve di caccia e comunque ad Enti già riconosciuti.

In occasione delle suddette campagne di commercializzazione gli U.T.G. hanno il compito di adoperarsi per agevolare il contatto tra le O.P. ed i potenziali beneficiandi, considerato che hanno istituzionalmente il compito di tenere aggiornate le liste degli enti riconosciuti che operano sul loro territorio.

I portali internet delle stesse Prefetture, possono consentire un maggiore flusso d'informazioni tra O.P. ed Enti potenzialmente destinatari del ritiro gratuito.

Il Regolamento n.103/2004, al capo IV, prevede come accennato, un preciso sistema di controlli e sanzioni, che Sono distinti in due diversi livelli a seconda del momento in cui vengono effettuati.

Per ciascun livello di controllo, intervengono Autorità differenti che possono eventualmente delegare, per ragioni organizzative le proprie funzioni in favore di altre.

Il controllo di primo livello di controllo coincide con l'inizio della campagna di ritiro e dura fino a che il prodotto non esce dalla sede della O.P.

In questa fase le autorizzazioni ed i controlli sono effettuati dalla **Regione competente** per territorio e dalla **A.G.E.A.** (che può avvalersi dell'ausilio di organi di polizia specializzati in nuclei antifrode dei Carabinieri, del Corpo forestale ecc.).

In questa prima fase le verifiche *documentali, materiali, d'identificazione* del prodotto nonché di conformità dello stesso, sono svolte presso le sedi delle O.P. o presso "centri di ritiro" da questi individuati ed appositamente autorizzati.

Il controllo di secondo livello avviene invece al termine della campagna di commercializzazione attraverso interventi a campione sia presso le sedi delle O.P. che presso le sedi degli Enti destinatari.

La funzione di questo tipo di controllo è verificare che il procedimento di distribuzione (lei prodotto ortofrutticolo interessato dalla campagna di commercializzazione, si sia perfezionato nel rispetto della normativa comunitaria, per dar modo alle O.P. di ottenere l'I.C.R.. accertandone la conformità della contabilità di magazzino, di quella finanziaria, nonché l'effettiva destinazione dei prodotti ritirati, dichiarata nelle stesse domande di pagamento delle O.P.

Sono gli Uffici Territoriali del Governo, attraverso propri funzionari designati, che devono provvedere ad effettuare **i controlli di secondo livello presso le sedi degli Enti beneficiari** e comunque dal momento in cui i prodotti escono dalla sede dell'O.P..

Questi controlli a campione sono di natura documentale e materiale e servono a dare il riscontro ed attestare l'avvenuta e corretta distribuzione ai beneficiari, dei prodotti ortofrutticoli ceduti gratuitamente.

Il funzionario prefettizio dovrà accertare "documentalmente", l'esistenza della prescritta "contabilità separata" di carico e scarico (distinta da quella a "libero mercato") verificando, se è il caso, la corrispondenza con la contabilità imposta dal legislatore e "materialmente" deve constatare la corrispondenza del tipo di prodotto ortofrutticolo prelevato con quello dichiarato in atti, verificandone la qualità, il quantitativo prelevato, quello effettivamente consumato, l'idoneità dello stato di conservazione ed il rispetto delle condizioni ambientali.

Qualora l'ente destinatario abbia ricevuto alcool o distillati, provenienti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli, oggetto di campagne di commercializzazione, dovrà accertarsi la reale denaturazione e la destinazione industriale e non alimentare del prodotto.

Tutte le eventuali **irregolarità** riscontrate in sede di controllo, dovranno essere segnalate tempestivamente all'A.G.E.A. ai fini delle determinazioni sulla liquidazione dell'I.C.R. dandone contestuale comunicazione a questo Ministero ed alle altre Autorità interessate al processo di controllo ed al procedimento autorizzativo (Regioni), per dar modo di approfondire le verifiche nella campagna di commercializzazione in corso e per intensificare i controlli di secondo livello su quelle O.P. durante le campagne successive.

Riguardo ai **destinatari** dei prodotti distribuiti gratuitamente, questi sono ben individuati dal nuovo Regolamento n.103/2004 all'art.10, che come nel precedente Regolamento attuativo n.659/97 ormai abrogato, fa riferimento al Regolamento n.2200/96 del Consiglio.

In particolare, la dizione di "**organizzazioni di beneficenza riconosciute**" si riferisce all'art.30 Regolamento n.2200/96 I § lettera A primo e terzo trattino, individuando gli Enti caritativi, le Opere di Beneficenza (che svolgono attività a favore di persone che hanno diritto alla pubblica assistenza ai sensi della legislazione vigente) e gli Enti caritativi che svolgono le stesse funzioni al di fuori della Comunità, a favore delle popolazioni di Paesi terzi .

Ci sono poi **altri destinatari** della distribuzione gratuita individuati dal suddetto Regolamento all'art.11, che rinvia all' art 30 Regolamento n.2200/96 I § lettera A secondo trattino e lettera B e precisamente gli Istituti di pena, le Colonie di vacanze, gli Ospedali, le Case di Riposo, gli Istituti psichiatrici ed altri Istituti sanitari, gli asili, nonché, limitatamente alla distribuzione della frutta, gli Istituti scolastici ed altri Istituti con simili finalità sociali.

In ambedue i casi, trattandosi di soggetti che incidono sulla domanda di mercato, il quantitativo di prodotto ortofrutticolo ricevuto in beneficenza deve aggiungersi al consumo dei medesimi prodotti acquistati a "libero mercato"; questo tipo di approvvigionamento dev'essere mantenuto per non sfalsare la domanda e l'offerta del mercato.

Permane pertanto la necessità del riconoscimento della personalità giuridica e della relativa iscrizione nell'elenco prefettizio soltanto per la prima categoria degli enti citati.

Ogni Ufficio Territoriale del Governo è tenuto quindi ad avere un elenco degli Enti, Associazioni ed Istituti, che insistono sul territorio di competenza, distinti per categorie, denominazione sociale e finalità, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 c.d.Testo Unico sulla privacy.

Ciascun U.T.G. dovrà curare inoltre ed aggiornare costantemente gli elenchi suddetti, trasmettendoli periodicamente con cadenza semestrale, a quest'Ufficio che continuerà ad essere l'unico referente con le altre Istituzioni interessate.

Il Capo Dipartimento
(Dott.ssa Anna Maria D'ASCENZO)